



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 18 del 30-05-2016

Oggetto: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLA DETRAZIONE AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PER L'ANNO 2016.

L'anno duemilasedici il giorno trenta del mese di maggio alle ore 18:00, nella Sala Consiliare del Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale alla Prima convocazione in sessione Ordinaria seduta Pubblica.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti ed assenti i seguenti Consiglieri:

CALVIGIONI NELIA	P	SPALLETTI UMBERTO	P
CARTECHINI PAOLO	P	MARINI GRAZIANO	P
SICILIANO PIETRO ANTONIO	P	MAZZA FABIO	P
BROGLIA VANDA	P	RITA ALBERTO	P
PIERANTONI MANUELE	P	TARDINI MARIO	A
CESCA MASSIMO	P	MORRESI PIERO	A
TAMBURRINI STEFANIA	P	SALVUCCI ENZO	P
MONTECCHIA STEFANO	P	MARRESI LAURO	P
BERTINI PAOLO	P		

PRESENTI n. 15

ASSENTI n. 2

Assiste il SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa Italia Pistelli.

Assume la presidenza il PRESIDENTE PIETRO ANTONIO SICILIANO nella sua qualità di CONSIGLIERE.

Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Sigg.

PAOLO BERTINI

UMBERTO SPALLETTI

LAURO MARRESI

ASSESSORATO
UFFICIO PROPONENTE FINANZE BILANCIO E PATRIMONIO

Registro proposte 21

**DOCUMENTO ISTRUTTORIO
DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Visto il Decreto-Legge 06 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i., il quale stabilisce, all'art. 13, l'istituzione anticipata, a decorrere dall'anno 2012, dell'imposta municipale propria (IMU), da applicare in tutti i comuni del territorio nazionale, in sostituzione dell'imposta comunale sugli immobili disciplinata dal Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e s.m.i. e, per la componente immobiliare, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali regionali e comunali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati;

Visto l'art. 13, comma 1[^], del citato D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla citata L. n.214/2011, il quale richiama, ai fini della disciplina dell'imposta municipale propria, gli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e s.m.i., in quanto compatibili;

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014», il quale ha disposto l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate tributarie: l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, ed una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), destinato a finanziare i servizi indivisibili prestati dal comune, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti;

Richiamata la deliberazione della Giunta municipale n. 115 del 23 maggio 2014, divenuta esecutiva ai sensi di legge, con la quale la Giunta municipale ha designato, a partire dal 01[^] gennaio 2014, il responsabile del Settore Finanze-Bilancio e Patrimonio di questo Ente, Dott. Adalberto Marani, funzionario responsabile della gestione dell'imposta unica comunale (IUC) composta dalle seguenti tre entrate tributarie comunali: 1) tributo per i servizi indivisibili (TASI), 2) imposta municipale propria (IMU), 3) tassa sui rifiuti (TARI);

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 68 del 30 dicembre 2013, con la quale il Comune di Corridonia ha deliberato l'affidamento diretto "in-house providing" della gestione del servizio di accertamento, riscossione e controllo delle entrate tributarie e patrimoniali comunali alla società comunale "Corridonia Servizi s.r.l. unipersonale", con decorrenza dal 01[^] gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2022, ed ha stipulato, da ultimo, in data 27 luglio 2015, con la società "Corridonia Servizi s.r.l. unipersonale" il relativo contratto di servizio, registrato al repertorio delle scritture private dell'Ente al n. 848;



Città di Corridonia

Provincia di Macerata

Visto l'art. 1, comma 26, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, con il quale è stata stabilita la sospensione per il 2016 dell'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti di tributi e relative addizionali, ad eccezione della tassa sui rifiuti;

Richiamata la deliberazione di Giunta Municipale n. 95 del 09 maggio 2016, con la quale sono state determinate le aliquote e la detrazione ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria per l'anno 2016;

Tenuto conto che dall'imposta municipale propria dovuta per l'unità immobiliare avente la categoria catastale A/1, A/8 oppure A/9, adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, l'importo di Euro 200,00 rapportato al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

Atteso che la suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all'art. 8, comma 4[^], del citato D.Lgs. n.504/1992 e s.m.i.;

Evidenziato che è riservato allo Stato l'intero gettito dell'imposta dovuta sugli immobili appartenenti alla categoria catastale "D", applicando alla base imponibile l'aliquota di base dello 0,76 per cento;

Evidenziato che il gettito derivante dall'aumento fino a 0,3 punti percentuali dell'aliquota di base dello 0,76 per cento prevista dalla normativa sopra indicata è destinato interamente al comune;

Evidenziato, altresì, che il comune può diminuire fino a 0,3 punti percentuali l'aliquota di base dello 0,76 per cento prevista dalla normativa sopra indicata, ad esclusione degli immobili appartenenti alla categoria catastale "D", ed il relativo minore gettito è posto interamente a carico del Comune;

Considerato che l'imposta municipale propria può essere applicata soltanto sulle unità immobiliari destinate ad abitazione principale aventi la categoria catastale A/1, A/8 oppure A/9 e sulle relative pertinenze;

Considerato che per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni amministrative, gli interessi moratori ed il contenzioso, si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e di riscossione dell'imposta municipale propria riservata allo Stato sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, sanzioni ed interessi;

Considerato che, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del citato D.L. n.201/2011, convertito, con modificazioni, dalla citata Legge n.214/2011 e s.m.i., i comuni possono prevedere che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze si applichi anche all'unità immobiliare e relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché all'unità immobiliare e relative pertinenze possedute, a titolo di proprietà o di usufrutto, in Italia dai

cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all'AIRE, purchè pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a condizione che la stessa non risulti locata oppure data in comodato d'uso;

Atteso che, ai sensi dell'art. 13, comma 12[^], del citato D.L. n.201/2011, convertito, con modificazioni, dalla citata L. n.214/2011 e s.m.i, il versamento dell'imposta, in deroga all'art. 52 del citato D.Lgs. n.446/1997 e s.m.i., è effettuato secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. 09 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, oppure tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato art.17, in quanto compatibili;

Ritenuto di confermare, per l'anno 2016, ai fini dell'imposta municipale propria, l'aliquota dello 0,60 per cento, da applicare, ai sensi dell'art. 13, comma 3, lettera Oa), del citato D.L. n.201/2011, convertito, con modificazioni, dalla citata L.n.214/2011 e s.m.i., sulle unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e sulle relative pertinenze concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado residenti nelle suddette unità immobiliari ed iscritti all'Ufficio Anagrafe di questo Ente, che le utilizzano come abitazione principale, con riduzione del 50% della base imponibile, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

Ritenuto di confermare, per l'anno 2016, ai fini dell'imposta municipale propria, l'aliquota dello 0,60 per cento, già vigente nell'anno 2015, da applicare sulle unità immobiliari e sulle relative pertinenze ubicate nel territorio comunale appartenenti alle categorie catastali "A" e "C", non aventi tutti i requisiti previsti dall'art. 13, comma 3, lettera Oa), del citato D.L. n.201/2011, convertito, con modificazioni, dalla citata L.n.214/2011 e s.m.i., e senza la riduzione del 50% della base imponibile, concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il secondo grado residenti nelle suddette unità immobiliari ed iscritti all'Ufficio Anagrafe di questo Ente;

Dato atto che l'aliquota dello 0,60 per cento, da applicare, con decorrenza dal 01[^] gennaio 2016, sulle unità immobiliari destinate ad abitazione principale e sulle relative pertinenze, concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il secondo grado residenti nelle suddette unità immobiliari ed iscritti all'Ufficio Anagrafe di questo Ente, imponibili ai fini dell'imposta municipale propria, spetta ai soggetti passivi titolari delle unità immobiliari dianzi indicate, che presentino, per l'anno 2016, alla società comunale "Corridonia Servizi s.r.l. unipersonale", entro il 31 dicembre 2016, e per gli anni successivi all'anno 2016, in caso di variazioni oppure in caso di nuova dichiarazione, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini dell'I.R.Pe.F. relativa all'anno precedente a quello di riferimento, il modello di dichiarazione sostitutiva di atto notorio in distribuzione presso la suddetta società comunale, debitamente compilato e sottoscritto, oppure altra idonea documentazione in possesso dei soggetti passivi richiedenti il beneficio, contenente le notizie richieste dalla suddetta società comunale per il godimento dell'agevolazione sopra indicata, da fornire ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, la cui sottoscrizione



Città di Corridonia

Provincia di Macerata

non è soggetta ad autenticazione di firma, ferma restando la validità, per l'anno 2016, in caso di assenza di variazioni dei requisiti necessari per il godimento di tale agevolazione, della documentazione già presentata alla società comunale fino alla data odierna;

Dato atto che l'aliquota dello 0,60 per cento, da applicare sulle unità immobiliari destinate ad abitazione principale e sulle relative pertinenze, concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il secondo grado, decorre dalla data in cui i parenti in linea retta entro il secondo grado dei soggetti passivi titolari delle unità immobiliari dianzi indicate acquisiscono la residenza nelle suddette unità immobiliari e risultano iscritti, sin dalla stessa data, all'Ufficio Anagrafe di questo Ente;

Dato atto che, qualora il Comune di Corridonia confermi per gli anni successivi all'anno 2016, l'aliquota da applicare sulle unità immobiliari adibite ad abitazione principale e sulle relative pertinenze, concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il secondo grado, imponibili ai fini di detta imposta, in caso di assenza di variazioni dei requisiti necessari per il godimento di tale agevolazione, la documentazione sopraindicata, presentata al Comune di Corridonia e/o alla predetta società comunale dai richiedenti tale beneficio, rimane valida anche per gli anni successivi all'anno 2016;

Ritenuto di confermare, ai fini dell'imposta municipale propria per l'anno 2016, l'aliquota di base dello 0,76 per cento, già vigente nell'anno 2015, da applicare sugli immobili appartenenti alla categoria catastale "B", sui terreni agricoli e sulle aree edificabili ubicati nel territorio comunale, al fine di far fronte al sostenimento delle spese correnti per l'anno 2016;

Ritenuto di determinare, ai fini dell'imposta municipale propria per l'anno 2016, al fine di far fronte al sostenimento delle spese correnti per l'anno 2016, l'aliquota dello 0,46 per cento, da applicare sugli immobili appartenenti alla categoria catastale "C" ubicati nel centro storico ed utilizzati per lo svolgimento di attività sociali, culturali e di promozione del territorio comunale per almeno 90 (novanta) giorni per anno solare anche non consecutivi;

Dato atto che l'aliquota dello 0,46 per cento, da applicare, con decorrenza dal 01^ gennaio 2016 per almeno 90 (novanta) giorni per anno solare anche non consecutivi, sugli immobili appartenenti alla categoria catastale "C" ubicati nel centro storico ed utilizzati per lo svolgimento di attività sociali, culturali e/o di promozione del territorio comunale, imponibili ai fini dell'imposta municipale propria, spetta ai soggetti passivi titolari degli immobili dianzi indicati, che presentino, per l'anno 2016, alla società comunale "Corridonia Servizi s.r.l. unipersonale", entro il 31 dicembre 2016, e per gli anni successivi all'anno 2016, in caso di variazioni oppure in caso di nuova dichiarazione, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini dell'I.R.Pe.F. relativa all'anno precedente a quello di riferimento, il modello di dichiarazione sostitutiva di atto notorio in distribuzione presso la suddetta società comunale, debitamente compilato e sottoscritto, oppure altra idonea documentazione in possesso dei soggetti passivi richiedenti il beneficio, contenente la dichiarazione che gli immobili, di cui si chiede il godimento dell'agevolazione sopraindicata, sono utilizzati per almeno 90 (novanta) giorni per anno solare anche non consecutivi, per lo svolgimento di attività sociali, culturali e/o di promozione del territorio comunale, da fornire ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28 dicembre

2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, la cui sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione di firma, ferma restando la validità, per l'anno 2016, in caso di assenza di variazioni dei requisiti necessari per il godimento di tale agevolazione, della documentazione già presentata alla società comunale fino alla data odierna. Gli immobili oggetto dell'agevolazione non devono risultare locati a terzi.

Ritenuto di confermare, per l'anno 2016, ai fini dell'imposta municipale propria, al fine di far fronte al sostenimento delle spese correnti per l'anno 2016, l'aliquota dello 0,50 per cento, già vigente nell'anno 2015, da applicare sulle unità immobiliari destinate ad abitazione principale aventi la categoria catastale A/1, A/8 oppure A/9, e sulle relative pertinenze;

Ritenuto di confermare, per l'anno 2016, ai fini dell'imposta municipale propria, al fine di far fronte al sostenimento delle spese correnti per l'anno 2016, l'aliquota dello 0,40 per cento, già vigente nell'anno 2015, da applicare sulle seguenti tipologie di immobili:

- 1) unità immobiliari assimilate alle abitazioni principali e relative pertinenze, possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate;
- 2) unità immobiliari assimilate alle abitazioni principali e relative pertinenze, possedute dai cittadini italiani, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all'A.I.R.E., purchè pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a condizione che le stesse non risultino locate oppure date in comodato d'uso;

Dato atto che l'aliquota dello 0,40 per cento, da applicare, con decorrenza dal 01^ gennaio 2016, sulle unità immobiliari assimilate alle abitazioni principali e sulle relative pertinenze, possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate; e sulle unità immobiliari assimilate alle abitazioni principali e sulle relative pertinenze, possedute dai cittadini italiani, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all'A.I.R.E., purchè pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a condizione che le stesse non risultino locate oppure date in comodato d'uso, spetta ai soggetti passivi titolari delle unità immobiliari dianzi indicate, che presentino, per l'anno 2016, alla società comunale "Corridonia Servizi s.r.l. unipersonale", entro il 31 dicembre 2016, e per gli anni successivi all'anno 2016, in caso di variazioni oppure in caso di nuova dichiarazione, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini dell'I.R.Pe.F. relativa all'anno precedente a quello di riferimento, il modello di dichiarazione sostitutiva di atto notorio in distribuzione presso la suddetta società comunale, debitamente compilato e sottoscritto, oppure altra idonea documentazione in possesso dei soggetti passivi richiedenti il beneficio, contenente le notizie richieste dalla suddetta società comunale per il godimento dell'agevolazione sopra indicata, da fornire ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, la cui sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione di firma, ferma restando la validità, per l'anno 2016, in caso di assenza di variazioni dei requisiti necessari per il godimento di tale agevolazione, della documentazione già presentata alla società comunale fino alla data odierna;

Ritenuto di confermare, per l'anno 2016, ai fini dell'imposta municipale propria, al fine di far fronte al sostenimento delle spese



Città di Corridonia

Provincia di Macerata

correnti per l'anno 2016, l'aliquota dello 0,90 per cento, già vigente nell'anno 2015, da applicare sulle seguenti tipologie di immobili ubicati nel territorio comunale:

- 1) immobili appartenenti alla categoria catastale "A" non adibiti ad abitazione principale e non utilizzati in comodato gratuito da parenti in linea retta fino al secondo grado;
- 2) immobili appartenenti alla categoria catastale "C" non adibiti a pertinenze di abitazione principale e non utilizzati in comodato gratuito da parenti in linea retta fino al secondo grado e diversi da quelli ubicati nel centro storico ed utilizzati per lo svolgimento di attività sociali, culturali e/o di promozione del territorio comunale, per almeno 90 (novanta) giorni per anno solare anche non consecutivi;
- 3) immobili appartenenti alla categoria catastale "D", tranne i fabbricati rurali strumentali appartenenti alla categoria catastale "D10";

Ritenuto di confermare, per l'anno 2016, la detrazione di Euro 200,00 stabilita dalla normativa sopra richiamata, già vigente nell'anno 2015;

Dato atto che le predette aliquote di imposta sono state considerate in sede di previsione di stima del gettito ordinario dell'imposta municipale propria per l'anno 2016, e che non influiscono, pertanto, sugli equilibri finanziari del bilancio di previsione dell'anno 2016;

Ritenuto di trasmettere, ai sensi dell'art. 13, comma 15[^], del citato D.L. n.201/2011, convertito, con modificazioni, dalla citata L. n.214/2011 e s.m.i, la deliberazione del Consiglio Comunale relativa all'imposta municipale propria per l'anno 2016 al Ministero dell'Economia e delle finanze - Dipartimento delle Finanze - nella sezione del Portale del Federalismo fiscale;

Visto l'art. 53, comma 16[^], della Legge 23 dicembre 2000, n.388, e successive modificazioni ed integrazioni, il quale stabilisce che "Il termine previsto per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.Pe.F. di cui all'articolo 1, comma 3[^], del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.Pe.F., e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.";

Visto l'art. 1, comma 169[^], della legge 27 dicembre 2006, n.296 (legge finanziaria per l'anno 2007), che testualmente recita: "169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1[^] gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.";

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 01[°] marzo 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 del 07 marzo 2016, con il quale il termine ultimo per la deliberazione di approvazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'art. 151 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18 agosto

2000, n. 267, è stato differito, per l'anno 2016, al 30 aprile 2016, salvo ulteriori differimenti del predetto termine da stabilire da parte delle Autorità competenti in materia;

Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria (IMU), che costituisce uno dei tre tributi componenti l'imposta unica comunale (IUC);

Visto il vigente regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

Visto il vigente regolamento comunale di contabilità;

Visto il vigente Statuto comunale;

PROPONE DI DELIBERARE

Per i motivi in premessa esposti;

Di confermare, per l'anno 2016, ai fini dell'imposta municipale propria, l'aliquota dello 0,60 per cento, da applicare, ai sensi dell'art. 13, comma 3, del citato D.L. n.201/2011, convertito, con modificazioni, dalla citata L.n.214/2011 e s.m.i., sulle unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e sulle relative pertinenze concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado residenti nelle suddette unità immobiliari ed iscritti all'Ufficio Anagrafe di questo Ente, che le utilizzano come abitazione principale, con riduzione del 50% della base imponibile, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato;

Di confermare, per l'anno 2016, ai fini dell'imposta municipale propria, l'aliquota dello 0,60 per cento, già vigente nell'anno 2015, da applicare sulle unità immobiliari e sulle relative pertinenze ubicate nel territorio comunale appartenenti alle categorie catastali "A" e "C", non aventi tutti i requisiti previsti dall'art. 13, comma 3, lettera Oa), del citato D.L. n.201/2011, convertito, con modificazioni, dalla citata L.n.214/2011 e s.m.i., e senza la riduzione del 50% della base imponibile, concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il secondo grado residenti nelle suddette unità immobiliari ed iscritti all'Ufficio Anagrafe di questo Ente;

Di dare atto che l'aliquota dello 0,60 per cento, da applicare, con decorrenza dal 01^ gennaio 2016, sulle unità immobiliari destinate ad abitazione principale e sulle relative pertinenze, concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il secondo grado residenti nelle suddette unità immobiliari ed iscritti all'Ufficio Anagrafe di questo Ente, imponibili ai fini dell'imposta municipale propria, spetta ai soggetti passivi titolari delle unità immobiliari dianzi indicate, che presentino, per l'anno 2016, alla società comunale "Corridonia Servizi s.r.l. unipersonale", entro il 31 dicembre 2016, e per gli anni successivi all'anno 2016, in caso di variazioni oppure in caso di nuova dichiarazione, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini dell'I.R.Pe.F. relativa all'anno precedente a quello di riferimento, il modello di dichiarazione sostitutiva di atto notorio in distribuzione presso la suddetta società comunale, debitamente compilato e sottoscritto,



Città di Corridonia

Provincia di Macerata

oppure altra idonea documentazione in possesso dei soggetti passivi richiedenti il beneficio, contenente le notizie richieste dalla suddetta società comunale per il godimento dell'agevolazione sopra indicata, da fornire ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, la cui sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione di firma, ferma restando la validità, per l'anno 2016, in caso di assenza di variazioni dei requisiti necessari per il godimento di tale agevolazione, della documentazione già presentata alla società comunale fino alla data odierna;

Di dare atto che l'aliquota dello 0,60 per cento, da applicare sulle unità immobiliari destinate ad abitazione principale e sulle relative pertinenze, concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il secondo grado, decorre dalla data in cui i parenti in linea retta entro il secondo grado dei soggetti passivi titolari delle unità immobiliari dianzi indicate acquisiscono la residenza nelle suddette unità immobiliari e risultano iscritti, sin dalla stessa data, all'Ufficio Anagrafe di questo Ente;

Di dare atto che, qualora il Comune di Corridonia confermi per gli anni successivi all'anno 2016, l'aliquota da applicare sulle unità immobiliari adibite ad abitazione principale e sulle relative pertinenze, concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il secondo grado, imponibili ai fini di detta imposta, in caso di assenza di variazioni dei requisiti necessari per il godimento di tale agevolazione, la documentazione sopraindicata, presentata al Comune di Corridonia e/o alla predetta società comunale dai richiedenti tale beneficio, rimane valida anche per gli anni successivi all'anno 2016;

Di confermare, ai fini dell'imposta municipale propria per l'anno 2016, l'aliquota di base dello 0,76 per cento, già vigente nell'anno 2015, da applicare sugli immobili appartenenti alla categoria catastale "B", sui terreni agricoli e sulle aree edificabili ubicati nel territorio comunale, al fine di far fronte al sostenimento delle spese correnti per l'anno 2016;

Di determinare, ai fini dell'imposta municipale propria per l'anno 2016, al fine di far fronte al sostenimento delle spese correnti per l'anno 2016, l'aliquota dello 0,46 per cento, da applicare sugli immobili appartenenti alla categoria catastale "C" ubicati nel centro storico ed utilizzati per lo svolgimento di attività sociali, culturali e/o di promozione del territorio comunale, per almeno 90 (novanta) giorni per anno solare anche non consecutivi;

Di dare atto che l'aliquota dello 0,46 per cento, da applicare, con decorrenza dal 01^ gennaio 2016 per almeno 90 (novanta) giorni per anno solare anche non consecutivi, sugli immobili appartenenti alla categoria catastale "C" ubicati nel centro storico ed utilizzati per lo svolgimento di attività sociali, culturali e/o di promozione del territorio comunale, imponibili ai fini dell'imposta municipale propria, spetta ai soggetti passivi titolari degli immobili dianzi indicati, che presentino, per l'anno 2016, alla società comunale "Corridonia Servizi s.r.l. unipersonale", entro il 31 dicembre 2016, e per gli anni successivi all'anno 2016, in caso di variazioni oppure in caso di nuova dichiarazione, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini dell'I.R.Pe.F. relativa all'anno precedente a quello di riferimento, il modello di dichiarazione sostitutiva di atto notorio in distribuzione presso la suddetta società comunale, debitamente compilato e sottoscritto, oppure altra idonea documentazione in possesso dei soggetti passivi richiedenti il beneficio, contenente la dichiarazione che gli immobili, di cui si chiede

il godimento dell'agevolazione sopraindicata, sono utilizzati per almeno 90 (novanta) giorni per anno solare anche non consecutivi, per lo svolgimento di attività sociali, culturali e/o di promozione del territorio comunale, da fornire ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, la cui sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione di firma, ferma restando la validità, per l'anno 2016, in caso di assenza di variazioni dei requisiti necessari per il godimento di tale agevolazione, della documentazione già presentata alla società comunale fino alla data odierna. Gli immobili oggetto dell'agevolazione non devono risultare locati a terzi;

Di confermare, per l'anno 2016, ai fini dell'imposta municipale propria, al fine di far fronte al sostenimento delle spese correnti per l'anno 2016, l'aliquota dello 0,50 per cento, già vigente nell'anno 2015, da applicare sulle unità immobiliari destinate ad abitazione principale aventi la categoria catastale A/1, A/8 oppure A/9, e sulle relative pertinenze;

Di confermare, per l'anno 2016, ai fini dell'imposta municipale propria, al fine di far fronte al sostenimento delle spese correnti per l'anno 2016, l'aliquota dello 0,40 per cento, già vigente nell'anno 2015, da applicare sulle seguenti tipologie di immobili:

- 1) unità immobiliari assimilate alle abitazioni principali e relative pertinenze, possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate;
- 2) unità immobiliari assimilate alle abitazioni principali e relative pertinenze, possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, purchè pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a condizione che le stesse non risultino locate oppure date in comodato d'uso;

Di dare atto che l'aliquota dello 0,40 per cento, da applicare, con decorrenza dal 01^ gennaio 2016, sulle unità immobiliari assimilate alle abitazioni principali e sulle relative pertinenze, possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate; e sulle unità immobiliari assimilate alle abitazioni principali e sulle relative pertinenze, possedute dai cittadini italiani pensionati non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che le stesse non risultino locate oppure date in comodato d'uso, spetta ai soggetti passivi titolari delle unità immobiliari dianzi indicate, che producano, per l'anno 2016, alla società comunale "Corridonia Servizi s.r.l. unipersonale", entro il 31 dicembre 2016, e per gli anni successivi all'anno 2016, in caso di variazioni oppure in caso di nuova dichiarazione, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini dell'I.R.Pe.F. relativa all'anno precedente a quello di riferimento, il modello di dichiarazione sostitutiva di atto notorio in distribuzione presso la suddetta società comunale, debitamente compilato e sottoscritto, oppure altra idonea documentazione in possesso dei soggetti passivi richiedenti il beneficio, contenente le notizie richieste dalla suddetta società comunale per il godimento dell'agevolazione sopra indicata, da fornire ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, la cui sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione di firma, ferma restando la validità, per l'anno 2016, in caso di assenza di variazioni dei requisiti necessari per il godimento di tale agevolazione, della documentazione già presentata alla società comunale fino alla data odierna;



Città di Corridonia

Provincia di Macerata

Di confermare, per l'anno 2016, ai fini dell'imposta municipale propria, al fine di far fronte al sostenimento delle spese correnti per l'anno 2016, l'aliquota dello 0,90 per cento, già vigente nell'anno 2015, da applicare sulle seguenti tipologie di immobili ubicati nel territorio comunale:

- 1) immobili appartenenti alla categoria catastale "A" non adibiti ad abitazione principale e non utilizzati in comodato gratuito da parenti in linea retta fino al secondo grado;
- 2) immobili appartenenti alla categoria catastale "C" non adibiti a pertinenze di abitazione principale e non utilizzati in comodato gratuito da parenti in linea retta fino al secondo grado e diversi da quelli ubicati nel centro storico ed utilizzati per lo svolgimento di attività sociali, culturali e/o di promozione del territorio comunale, per almeno 90 (novanta) giorni per anno solare anche non consecutivi;
- 3) immobili appartenenti alla categoria catastale "D", tranne i fabbricati rurali strumentali appartenenti alla categoria catastale "D10";

Di confermare, ai fini dell'imposta municipale propria per l'anno 2016, l'aliquota di base dello 0,76 per cento, già vigente nell'anno 2015, da applicare sugli immobili appartenenti alla categoria catastale "B", sui terreni agricoli e sulle aree edificabili ubicati nel territorio comunale;

Di confermare, per l'anno 2016, la detrazione di Euro 200,00 stabilita dalla normativa sopra richiamata, già vigente nell'anno 2015;

Di dare atto che le predette aliquote di imposta sono state considerate in sede di previsione di stima del gettito ordinario dell'imposta municipale propria per l'anno 2016, e che non influiscono, pertanto, sugli equilibri finanziari del bilancio di previsione dell'anno 2016;

Di dare atto che il versamento dell'imposta, in deroga all'art.52 del citato D.Lgs. n.446/1997 e s.m.i., è effettuato secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. 09 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, oppure tramite apposito bollettino postale, al quale si applicano le disposizioni di cui al citato art.17, in quanto compatibili;

Di trasmettere, ai sensi dell'art. 13, comma 15[^], del citato D.L. n.201/2011, convertito, con modificazioni, dalla citata L. n.214/2011 e s.m.i, la deliberazione del Consiglio Comunale relativa all'imposta municipale propria per l'anno 2016 al Ministero dell'Economia e delle finanze - Dipartimento delle Finanze - nella sezione del Portale del Federalismo fiscale;

Di trasmettere copia della presente delibera alla società comunale "Corridonia Servizi s.r.l. unipersonale" per quanto di competenza;

Di chiedere per l'urgenza l'immediata esecutività del presente atto.

Il Responsabile del Procedimento
F.to Dott. Adalberto Marani

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLA DETRAZIONE AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PER L'ANNO 2016.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA , DI LEGITTIMITA' E CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

espresso dal Responsabile del Settore ai sensi dell'art. 49, 1[^] comma e 147 bis del T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli EE.LL., approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Corridonia, lì 19-05-2016

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Dott. Adalberto Marani



Città di Corridonia

Provincia di Macerata

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

espresso dal Responsabile del Settore ai sensi dell'art. 49, 1[^] comma e 147 bis del T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli EE.LL., approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Corridonia, lì 19-05-2016

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE
FINANZIARIO**

F.to Dott. Adalberto Marani

VERBALE DI SEDUTA

Il Presidente del Consiglio lascia la parola all'Assessore Pierantoni per l'illustrazione dell'argomento;

Terminata la relazione introduttiva il Presidente dichiara aperto il dibattito per il quale si rinvia al resoconto della seduta risultante dalla trascrizione della registrazione depositata in atti;

Interviene il Consigliere Salvucci;

Il Presidente del Consiglio, considerato che non vi sono dichiarazioni di voto pone a votazione la proposta di deliberazione;

Effettuata la votazione per alzata di mano resa nei modi e nelle forme di legge con il seguente risultato proclamato dal presidente con l'assistenza degli scrutatori:

Consiglieri presenti: n. 15

Consiglieri votanti n. 12

Consiglieri astenuti n. 3 (Rita, Salvucci, Marresi)

Voti favorevoli: n. 12 (Calvigioni, Cartechini, Siciliano, Broglia, Pierantoni, Cesca, Tamburrini, Montecchia, Bertini, Spalletti, Marini, Mazza)

Voti contrari: n. 0

Pertanto;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il sopra riportato documento istruttorio;

Udito il dibattito;

Considerato che la presente proposta è stata esaminata dalla competente Commissione Consiliare in data 26/05/2016;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi dai Responsabili dei servizi interessati secondo quanto disposto dell'articolo 49, 1^ comma e 147 bis del Decreto Legislativo 267/2000;

Visto l'esito della votazione;

DELIBERA

DI APPROVARE LA PROPOSTA AVENTE AD OGGETTO: "DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLA DETRAZIONE AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PER L'ANNO 2016"

Il Presidente del Consiglio propone di dichiarare l'immediata eseguibilità dell'atto;

Effettuata la votazione per alzata di mano resa nei modi e nelle forme di legge con il seguente risultato proclamato dal presidente con l'assistenza degli scrutatori:

Consiglieri presenti: n. 15

Consiglieri votanti n. 12

Consiglieri astenuti n. 3 (Rita, Salvucci, Marresi)

Voti favorevoli: n. 12 (Calvigioni, Cartechini, Siciliano, Broglia, Pierantoni, Cesca, Tamburrini, Montecchia, Bertini, Spalletti, Marini, Mazza)

Voti contrari: n. 0

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'esito della votazione;

DICHIARA

il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4^ comma del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.



Città di Corridonia

Provincia di Macerata

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to PIETRO ANTONIO SICILIANO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Italia Pistelli

E' copia conforme all'originale.

Corridonia lì, 03-06-2016

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Italia Pistelli

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line nel sito istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 03-06-2016

Corridonia lì 03-06-2016

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Italia Pistelli

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 30-05-2016 perché dichiarata IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA, ai sensi dell'art. 134, comma IV, del T.U. – D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Italia Pistelli